



COMUNE DI SELLANO

(Provincia di Perugia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 24-04-23

Oggetto:	IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023
-----------------	---

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 19:30, in modalità mista, ossia con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, sia mediante collegamento con l'ausilio di strumentazioni tecnologiche che consentono la partecipazione dei componenti dislocati in più luoghi audio e video collegati, secondo le modalità stabilite dal REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI IN MODALITÀ TELEMATICA approvato con D.C.C. n. 8 del 31.05.2022, ed ai sensi dell'Art. 19 c.5 del REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/10/2015, modificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31.05.2022, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si svolge la seduta del Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Pres./Ass.	Consiglieri	Pres./Ass.
GUBBIOTTI ATTILIO	Presente	SOLONI PASQUALE	Presente
SENSI LUIGI	Presente	BATTISTA ROBERTO	Presente
MASSIMIANI ROBERTA	Presente	GUERRINI ANTONIO	Presente
ANSUINI STEFANO	Presente	GUERRINI CLAUDIO	Presente
D'ANGELI ATTILIO	Presente	CASICCIO MARCO	Presente
POLPETTA FEDERICA	Presente		

Assegnati 11	Presenti n. 11
In carica 11	Assenti n. 0

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE AVV. GIULIO MASSI.

Assume la presidenza il Sig. GUBBIOTTI ATTILIO, nella sua qualità di SINDACO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

D'ANGELI ATTILIO
POLPETTA FEDERICA
GUERRINI ANTONIO

Il Sindaco introduce la prossima proposta all'O.D.G.

All'esito dell'illustrazione pone la proposta di deliberazione in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che la seduta del Consiglio comunale si svolge in modalità mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, sia mediante collegamento con l'ausilio di strumentazioni tecnologiche che consentono la partecipazione dei componenti dislocati in più luoghi audio e video collegati, secondo le modalità stabilite dal REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI IN MODALITÀ TELEMATICA approvato con D.C.C. n. 8 del 31.05.2022, ed ai sensi dell'Art. 19 c.5 del REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/10/2015, modificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31.05.2022;

DATO ATTO pertanto che il Segretario Generale Avv. Giulio Massi partecipa alla seduta in modalità videoconferenza con collegamento da remoto, mentre i componenti del consiglio partecipano in presenza dalla sede Municipale;

ACCERTATO che con la Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, è stata istituita la NUOVA IMU dal 01/01/2020 e che con la stessa viene abolita la IUC (imposta Unica Comunale) nelle componenti IMU e TASI, mentre resta la TARI;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI gli Art. 8 (abrogato ad eccezione del comma 1) e 9 (abrogato ad eccezione del comma 9), del D.lgvo 14 Marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, con la legge 22 Dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria "IMU" a decorrere dal 2012, in tutto il territorio comunale;

ACCERTATO che il comma 639, nonché i commi successivi dell'Art. 1 della legge 27Dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), vengono abrogati, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

TENUTO conto che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'Art. 52 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446,

provvedono a: “Disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 la quale dispone che il comma 16 dell’Art. 53 della legge 23 Dicembre 2000, n. 388, viene così modificato: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi all’entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

VISTA la Legge di bilancio per il 2023 n. 197 del 29 Dicembre 2022;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 dicembre pubblicato in GU Serie Generale n.295 del 19-12-2022 con cui si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023, anziché nel termine ordinario del 31 dicembre 2022 e si autorizza fino alla stessa data l’esercizio provvisorio del bilancio;

PRESO ATTO che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all’art. 1, comma 775, che, “in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”;

DATO ATTO che con il Decreto del Ministero dell'interno del 19 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2023;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all’entrate tributarie degli enti locali, devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.lgs 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di

Previsione;

Vista la delibera n. 11 del 30/09/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

VISTA l'approvazione dell'aliquote IMU per l'anno 2022 con atto di C.C. n. 14 del 31.05.2022;

CONSIDERATO che si intendono confermare per l'anno 2023, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, deliberate con atto di C.C. n. 14 del 31.05.2022, con la sola variazione di aliquota per gli immobili locati, così come evidenziato nel prospetto che segue:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)		Esente
Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze , (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	Aliquota: 4 per mille	200 euro di detrazione
Immobili assimilati all'abitazione principale:		
a) Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;		Esente
(per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)		
b) Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione indicata si applica ad una sola unità immobiliare). La base imponibile gode di uno "sconto" del 50% purché sussistano le condizioni richieste dall'art. 1 comma 10 della Legge 208/2015. La legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha esteso, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori, il beneficio della riduzione al 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili per i quali era già riconosciuta tale agevolazione		Aliquota: 10,00 per mille.
Al fine di poter usufruire dell'agevolazione concessa per l'abitazione in comodato d'uso, dovrà essere presentato apposito contratto regolarmente		

registrato.
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Ater). Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 Aliquota: 7,60 per mille
Abitazioni tenute a disposizione o non locate Aliquota: 10,00 per mille
Abitazione locate Variata rispetto al 2021 l'aliquota ai fini IMU che passa dal 10,00 per mille al 7,00 per mille. Al fine di poter usufruire dell'agevolazione concessa per l'abitazione data in locazione, dovrà essere presentato contratto regolarmente registrato.
gli immobili produttivi categoria C/1 e C/3 la riduzione dell'aliquota ai fini IMU dal 7.60 per mille al 6.00 per mille in considerazione del fatto che tali attività sono quelle che più delle altre hanno risentito della crisi sismica collegata al terremoto che ha investito il territorio comunale nell'anno 2016;
Immobili produttivi categoria D, A/10, Aliquota: 7,60 per mille
Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti Aliquota: 10,00 per mille;
Aree fabbricabili Aliquota: 10,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale: (art.1 c.750 l.160/2019) Aliquota azzerata
Terreni agricoli: Esenti totalmente

E altresì si intende confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 2023:

- € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (cat. A/1, A/8, e A/9) applicabile fino a concorrenza dell'imposta dovuta, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere, nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da

più soggetti passivi, tra ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, come avveniva per l'ICI;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità Tecnica espresso Dal Responsabile del servizio finanziario;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti espressi ai sensi e nelle forme di legge avente il seguente esito:

VOTI FAVOREVOLI: n° 8

VOTI CONTRARI: n°3 (GUERRINI A., GUERRINIC., CASICCIO)

ASTENUTI: /

DELIBERA

Di confermare per l'anno 2023, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, deliberate con atto di C.C. n. 14 del 31.05.2022, con la sola variazione di aliquota per gli immobili locati, così come evidenziato nel prospetto che segue:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)		Esente
Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze , (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)		Aliquota: 4 per mille 200 euro di detrazione
Immobili assimilati all'abitazione principale:		
a) Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;		Esente
(per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)		

<p>b) Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione indicata si applica ad una sola unità immobiliare). La base imponibile gode di uno “sconto” del 50% purché sussistano le condizioni richieste dall'art. 1 comma 10 della Legge 208/2015. La legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha esteso, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori, il beneficio della riduzione al 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili per i quali era già riconosciuta tale agevolazione Aliquota: 10,00 per mille.</p> <p>Al fine di poter usufruire dell'agevolazione concessa per l'abitazione in comodato d'uso, dovrà essere presentato apposito contratto regolarmente registrato.</p>
<p>Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Ater). Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 Aliquota: 7,60 per mille</p>
<p>Abitazioni tenute a disposizione o non locate Aliquota: 10,00 per mille</p>
<p>Abitazione locate Variata rispetto al 2021 l'aliquota ai fini IMU che passa dal 10,00 per mille al 7,00 per mille. Al fine di poter usufruire dell'agevolazione concessa per l'abitazione data in locazione, dovrà essere presentato contratto regolarmente registrato.</p>
<p>gli immobili produttivi categoria C/1 e C/3 la riduzione dell'aliquota ai fini IMU dal 7.60 per mille al 6.00 per mille in considerazione del fatto che tali attività sono quelle che più delle altre hanno risentito della crisi sismica collegata al terremoto che ha investito il territorio comunale nell'anno 2016;</p>
<p>Immobili produttivi categoria D, A/10, Aliquota: 7,60 per mille</p>
<p>Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C per tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti Aliquota: 10,00 per mille;</p>
<p>Aree fabbricabili Aliquota: 10,00 per mille</p>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale: (art.1 c.750 l.160/2019) Aliquota azzerata</p>
<p>Terreni agricoli: Esenti totalmente</p>

- 1) **Di determinare** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 2023:

- € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (cat. A/1, A/8, e A/9) applicabile fino a concorrenza dell'imposta dovuta, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere, nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, tra ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, come avveniva per l'ICI;
- 2) **Di trasmettere** la delibera di approvazione delle aliquote relative all'anno 2023, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2023. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2022.
 - 3) **Di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 Gennaio 2023;
 - 4) **Di dare atto** altresì che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti il tributo sirimanda al regolamento approvato con propria deliberazione n.11 del 30/09/2020;
 - 5) **Di dare atto** che la seduta del Consiglio comunale si è svolta in modalità mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, sia mediante collegamento con l'ausilio di strumentazioni tecnologiche che consentono la partecipazione dei componenti dislocati in più luoghi audio e video collegati, secondo le modalità stabilite dal REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI IN MODALITÀ TELEMATICA approvato con D.C.C. n. 8 del 31.05.2022, ed ai sensi dell'Art. 19 c.5 del REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/10/2015, modificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31.05.2022;
 - 6) **Di dare atto** pertanto che il Segretario Generale Avv. Giulio Massi ha partecipato alla seduta in modalità videoconferenza con collegamento da remoto, mentre i componenti del consiglio hanno partecipato in presenza dalla sede Municipale;
 - 7) Con successiva e separata votazione, espressa nelle forme di legge, ed avente il seguente esito:

VOTI FAVOREVOLI: n° 8

VOTI CONTRARI: n°3 (GUERRINI A., GUERRINIC., CASICCIO)

ASTENUTI: /

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n°267.



COMUNE DI SELLANO
(Provincia di Perugia)

Allegato alla Deliberazione
C.C. n. 5 del **24-04-2023**

PROPOSTA N. 5 DEL 17-04-2023 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

AVENTE AD OGGETTO:

IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023

PARERI OBBLIGATORI
(Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole

Sellano, lì 17-04-2023

IL RESPONSABILE AREA RAGIONERIA
F.to: Cristofori Floriana

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole

Sellano, lì 17-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Cristofori Floriana

Approvato e sottoscritto.

II SINDACO
F.to: ATTILIO GUBBIOTTI

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to: AVV. GIULIO MASSI

N. 379 Registro Pubblicazioni

PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69).

Lì 24-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: AVV. GIULIO MASSI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 24-05-2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. GIULIO MASSI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 24-05-23 al 08-06-23;
 - La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-04-23 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- [S]** E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Lì, 09-06-2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MASSI GIULIO**